



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 555 del 31 maggio 2017

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fasc. n. UVMAC/S/1201/2017 nei confronti del Comune di Mistretta (Me) per omessa adozione del PTPC relativo al triennio 2017- 2019.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 31 maggio 2017;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determina n. 12 del 28 ottobre 2015 e il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

Visto l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d. lgs n. 97/2016;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Vista la segnalazione del 2.3.2017 (prot. 32543) con cui si informava l'Autorità della mancata adozione del PTPCT 2017 da parte della Giunta Municipale del comune di Mistretta;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'accertamento eseguito in data 3.3.2017 dall'ufficio UVMAC dell'Autorità sul sito istituzionale del comune di Mistretta con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPCT relativo al triennio 2017-2019;

Vista la comunicazione prot. n. 34032 del 6.3.2017 di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti dei componenti la Giunta comunale di Mistretta e del S.G/RPC dello stesso Ente per la mancata adozione del documento sopra menzionato;

Vista la nota acquisita al prot. n. 37147 del 10.3.2017 con la quale il RPCT ha trasmesso le relate di notifica dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati ed ha, come richiesto, comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico competente all'adozione degli atti omessi;

Visto il resoconto dell'audizione in data 7.4.2017 del Sindaco e dell'Assessore [omissis] del Comune di Mistretta, protocollato al n. 51657/2017;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Rilevato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I – Risultanze dell'attività istruttoria e valutazioni

- Il comune di Mistretta ha violato l'obbligo di adozione, entro il 31 gennaio 2017, dell'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2017-2019 (art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n.190, Comunicato del Presidente del 13.7.2015, delibera n. 50 del 2013, determinazione n. 12 del 2015; delibera n. 831 del 3 agosto 2016);
- a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio disposto da questa Autorità in data 6.3.2017, l'Amministrazione comunale, anche intervenuta in audizione presso l'Autorità ed avendo inviato proprie memorie, non ha fornito giustificazioni ritenute valide rispetto alla mancata adozione, nei termini, del documento indicato mantenendo un comportamento negligente nei riguardi di un preciso obbligo di legge;
- rilevato che il PTPCT 2017 è stato infine approvato, pur se con notevole ritardo, con delibera di G.M. n. 84 del 19.5.2017;
- considerando, tuttavia, che il Comune di Mistretta è stato, in precedenza, fatto oggetto di un analogo procedimento sanzionatorio per l'omissione del PTPC 2016 – 2018 definito con diffida - adeguamento e raccomandazione per il PTPCT 2017 – 2019 (vedi fascicolo UVMAC n. 3077/S/2016);
- ritenendo che la tardiva adozione del PTPCT per il triennio 2017-2019 sia connotata da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione la cui implementazione ha avuto seguito successivamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio del 6.3.2017;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, dovendosi rilevare la riproposizione della medesima omissione dell'anno precedente di cui i componenti la Giunta ed il RPCT di Mistretta erano certamente consapevoli, anche se può escludersi che il comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione;

II – Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la tardiva adozione del PTPCT 2017-2019 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da reiterata inosservanza dei doveri di diligenza.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, assessori e RPCT), sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- sindaco, [omissis];



Autorità Nazionale Anticorruzione

- assessori, sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis];
- RPCT, dott. [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente ff
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 6 giugno 2017
Il Segretario Maria Esposito